N. 130/12 SENT. LAV.
N. 1087/11 R.G.G.
N. 1663/12 CRON.
N. / REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LODI

In funzione di giudice del lavoro

In persona della dr Elena Giuppi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n.1087\2011 R.G. promossa da:

, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso dall'Avv. , con elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato , in Lodi, via ;

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " **"** rappresentati e difesi, ex articolo 417 bis del codice di procedura civile dal funzionario delegato

- resistenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2011 il ricorrente in epigrafe indicato premesso :

di aver lavorato con contratto a tempo determinato presso la scuola dell'infanzia di ,

scuola afferente all'istituto comprensivo) per il periodo 9 gennaio 2006-30 giugno

2007;

che nel corso del rapporto di lavoro aveva svolto, oltre al proprio orario ordinario di cattedra (12,30 ore settimanali di lezione), 35 ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti;

che dette ore di lavoro non sono state pagate dal ministero né dall'istituto scolastico

tutto ciò premesso chiedeva che il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lodi

accertasse il credito retributivo per lavoro straordinario e condannasse l'Istituto ed il Ministro dell'istruzione al pagamento nella somma di euro 639,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria

Si costituivano il Ministero e l'Istituto comprensivo riconoscendo il credito del ricorrente, non estinto a causa della mancanza di disponibilità economica.

Il giudice,senza esperimento di attività istruttoria,invitate le parti a discutere in ordine alla legittimazione passiva dell'istituto scolastico all'udienza del 15 maggio 2012,dopo la discussione,pronunciava dispositivo del quale dava lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione dell'Istituto comprensivo: se è vero infatti che l'articolo 21 della legge 59/1997 attribuisce agli istituti scolastici, in presenza dei prescritti requisiti dimensionali personalità giuridica e autonomia, la legittimazione passiva in ordine alle controversie aventi ad oggetto crediti nascenti dal rapporto di lavoro con il ministero della istruzione, spetta unicamente a tale organo dello Stato e non anche all'Istituto scolastico.

Nel caso in esame è pacifico che il contratto di lavoro a tempo determinato è stato stipulato fra il ricorrente e il ministero, rappresentato dal dirigente scolastico.

La domanda merita accoglimento nel merito.

Il ministero convenuto non contesta l'effettuazione da parte del docente di 35 ore di servizio in eccedenza, che trova riscontro anche nella certificazione rilasciata dal dirigente vicario dell'istituto [illegible] in data 12 giugno 2007 (doc.2).

Non sono in contestazione neppure il criterio di liquidazione del credito ed il suo ammontare.

Il ministero convenuto è dunque condannato al pagamento in favore del ricorrente nella somma di euro 639,07 a titolo di retribuzione per lavoro eccedente l'ordinario, oltre gli interessi legali dalla scadenza al saldo.

Le spese di giudizio,liquidate come da dispositivo in favore del procuratore anticipatario,sono poste a carico del Ministero soccombente

PQM

Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,

Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da [illegible] contro ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca e contro istituto comprensivo statale "[illegible]"

dichiara il difetto di legittimazione passiva di Istituto comprensivo statale [illegible];

condanna il Ministero resistente al pagamento della somma di euro 639,07 a titolo di retribuzione oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.

Condanna il ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 700,00 con distrazione in favore dell'avvocato [illegible] antistatario.

Termine di 20 giorni per la motivazione.

Lodi, così deliberato il 15 maggio 2012

Il Giudice

Dott.E.Giuppi

Depositato in Cancelleria oggi [illegible] 2012

IL CANCELLIERE

Dott. Giuseppina Sciarra